



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 APRILE 2017, N. 489

**L.R. 7 novembre 2012 n. 11. Avviso pubblico di manifestazione di interesse teso alla stipula di convenzioni per la gestione integrata degli incubatoi a ciclo completo per la produzione di novellame da ripopolamento ubicati nelle località Poggio Torriana (RN), Lizzano In Belvedere (BO), Frassinoro (MO) e Villa Minozzo (RE)**

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne", come modificata ed integrata con legge regionale 6 marzo 2017, n. 2, pubblicata sul BURERT n. 51;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";
- la legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2269 del 28 dicembre 2015, recante "Disposizioni in ordine ad attività affidate dalle amministrazioni provinciali con convenzioni o contratti in scadenza al 31 dicembre 2015 per l'esercizio di funzioni in materia faunistico-venatoria e pesca nelle acque interne";
- n. 142 del 9 febbraio 2016, recante "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 2269 del 28 dicembre 2015 per l'esercizio di funzioni in materia faunistico-venatoria e pesca nelle acque interne";
- n. 251 del 6 marzo 2017 recante "Disposizioni in ordine al ripopolamento e la gestione di incubatoi nelle acque interne";

Dato atto che le sopra riportate deliberazioni, tra l'altro:

- confermano l'interesse da parte della Regione per l'attività attuata negli incubatoi tesa a produrre o mantenere il pesce per il successivo ripopolamento;
- stabilivano, nelle more della definizione di un disegno organico in ordine alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone collegate anche ad azioni di ripopolamento, di procedere con la stipula di apposite convenzioni, di durata limitata, con i soggetti già individuati dalle Province - cui la Regione è subentrata dall'1 gennaio 2016 ai sensi della L.R. 13/2015 e della propria deliberazione n. 2230/2015 - e autorizzano, a tal fine, il Responsabile del competente Servizio regionale a mantenere i necessari contatti con i soggetti interessati;
- rinviavano a propri successivi atti la formalizzazione ed approvazione dei contenuti delle convenzioni e dei rispettivi oneri, anche in relazione alla loro durata, nonché all'assunzione dei conseguenti impegni di spesa;

Atteso, altresì:

- che l'art. 15 della citata legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro

accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- che l'art. 12 della citata L.R. n. 34/2002 prevede che gli Enti pubblici regionali possano stipulare convenzioni con le Associazioni iscritte al Registro di cui all'art. 4 della medesima legge;

Considerato che il Servizio Attività faunistico venatorie e pesca, nel 2016, ha effettuato una ricognizione delle strutture attive sull'intero territorio regionale, adibite ad incubatoi e stabilimenti ittiogenici per la produzione di novellame da ripopolamento di trota fario e/o luccio, nonché valutazioni tecniche sulle loro potenzialità e sui fabbisogni dei territori;

Preso atto che da tale ricognizione - pur in presenza di realtà estremamente diversificate tra i territori provinciali, in relazione alle caratteristiche dei singoli impianti - è emerso che le strutture presenti, dal punto di vista strettamente tecnico, possono essere suddivise tra:

- "incubatoi a ciclo completo", utilizzati sia per la produzione di uova e di novellame di specie autoctone da destinare al ripopolamento, sia per la conservazione, accrescimento e sviluppo di un parco riproduttori;
- "incubatoi a ciclo parziale", utilizzati esclusivamente per la produzione di novellame di specie autoctone da destinare al ripopolamento a partire da uova provenienti da altre strutture;

Rilevato che gli incubatoi a ciclo completo concorrono prioritariamente al ripopolamento del reticolo idrico regionale, per il quale occorre valutare non solo il numero di esemplari immessi ma anche le caratteristiche degli stessi;

Ritenuto, per le finalità precedentemente espresse, di sostenere la produzione di uova e di novellame da ripopolamento coinvolgendo in particolare le seguenti strutture:

- incubatoio sito in Comune di Poggio Torriana - Rimini;
- incubatoio sito in Comune di Lizzano in Belvedere - Bologna;
- incubatoi siti in Comune di Frassinoro - Modena;
- incubatoio sito in Comune di Villa Minozzo - Reggio Emilia;
- incubatoio sito in Comune di Bedonia - Parma;
- incubatoi siti a Monchio delle Corti e Corniglio - Parma;

Considerato, inoltre:

- che il Piano Ittico regionale 2006-2010, tuttora in corso di validità per effetto di quanto previsto dall'art 27 comma 3 della citata L.R. 11/2012, al capitolo "Orientamenti per la tutela ed il ripristino delle specie ittiche autoctone" prevede, fra l'altro:
  - recupero delle popolazioni locali, autoctone o rinselvatichite;
  - attivazione e potenziamento degli incubatoi di valle e di pianura;

- che il medesimo Piano Ittico al capitolo "Incubatoi di valle e di pianura" individua il coinvolgimento delle associazioni piscatorie e dei loro aderenti come fattore imprescindibile nella realizzazione e gestione degli incubatoi di valle e di pianura;

Ritenuto pertanto di dare la necessaria continuità funzionale e gestionale alla rete di strutture locali per la produzione di novellame da ripopolamento di trota fario e luccio:

- al fine di garantire la salubrità e rusticità delle specie ittiche immesse nelle acque interne per il ripopolamento e il mantenimento dello stock ittico;
- con il duplice obiettivo di ridurre i fenomeni di grave inquinamento genetico e di razionalizzare l'impegno, anche economico, dell'amministrazione regionale per il ripopolamento;
- nell'intento di rafforzare il ruolo degli incubatoi di valle come punti di aggregazione non solo per l'attività piscatoria ma anche per favorire azioni e interventi di carattere turistico e didattico-formativi per le scuole;

Preso atto, in relazione ai beni mobili ed immobili su cui si svolgono le attività, così come risulta dalla corrispondenza tenuta agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, che alcuni proprietari hanno già comunicato la propria disponibilità a renderli disponibili in uso gratuito (Città Metropolitana di Bologna - PG/2016/786451; Lotti comunali di Fontanaluccia - PG/2017/73102; Provincia di Reggio Emilia - PG/2017/186225) e altre autorizzazioni sono in via di acquisizione;

Valutato che gli incubatoi del territorio parmense, situati nei Comuni di Bedonia, di Monchio delle Corti e di Corniglio, saranno oggetto di specifici accordi e convenzioni con soggetti pubblici locali (Comune di Bedonia e Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale);

Considerato, al contempo, che le recenti modifiche alla L.R. n. 11/2012 hanno confermato:

- all'art. 5, che "la Regione, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, al riequilibrio faunistico-ambientale, alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone nonché alla conoscenza della fauna ittica da parte dei giovani pescatori, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale e la pesca sportiva quale vettore per lo sviluppo turistico, può stipulare convenzioni con le Associazioni piscatorie di cui al successivo art. 7, affidando loro lo svolgimento di tali attività";
- all'art. 7, che per la realizzazione delle azioni e delle attività di cui alla medesima legge, "le Associazioni piscatorie debbono avere le seguenti caratteristiche:
  - non perseguire fini di lucro e avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori;
  - essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge

regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)" o dei requisiti di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" ed essere iscritte nei relativi registri;

- essere costituite e svolgere prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica o di promozione della pesca da almeno un anno;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- disciplinare le procedure di raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle Associazioni aventi i requisiti richiesti per la successiva stipula di nuove convenzioni, di durata triennale, disciplinanti i rapporti e le modalità di svolgimento dell'attività di conduzione degli incubatoi a ciclo completo situati nei Comuni di Poggio Torriana (RN), Lizzano in Belvedere (BO) Frassinoro (MO) e Villa Minozzo (RE) e delle connesse attività di ripopolamento;
- prevedere un'unica convenzione per incubatoio disciplinando anche la procedura in caso di presentazione di più manifestazioni di interesse per il medesimo incubatoio;
- stabilire che le convenzioni siano sottoscritte, oltre che dalla Regione e dalle Associazioni individuate, anche dai proprietari dei beni mobili ed immobili oggetto delle attività previa acquisizione, ove non già acquisita, della disponibilità a concedere in uso gratuito i beni interessati;

Visti

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (legge di stabilità regionale 2017)";
- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 recante "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2338 del 21 dicembre 2016, avente ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";

Considerato necessario definire il tetto massimo annuale dei rimborsi delle spese sostenute per ciascun incubatoio - tenendo conto delle potenzialità produttive di ognuno, di ipotesi di incidenza di mortalità tra le varie fasi di sviluppo del pesce e del costo stimato della produzione, sulla base delle valutazioni effettuate dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca - come segue:

Incubatoio	Prov.	Produzione uova n.	Avannotti n.	Trotelline n.	Luccetti n.	Tetto massimo per incubatoio Euro
Panigale	BO	700.000	560.000	392.000		39.200,00
Fontanaluccia	MO	750.000	600.000	420.000		42.000,00
Villa Minozzo	RE	600.000	480.000	338.000		33.800,00
Poggio Torriana	RN	120.000			30.000	30.000,00
<b>Totale</b>						<b>145.000,00</b>

Dato atto che l'onere complessivo massimo derivante dall'attivazione delle predette convenzioni triennali, ammontante a Euro 435.000,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute, trova copertura di spesa a valere sulle risorse stanziare sul capitolo U78594 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per interventi di promozione, formazione, ricerca, sperimentazione ed altri interventi nel settore della pesca (D.P.R. 616/1977; D.P.R. 987/1955; L.R. 22 febbraio 1993, n.11 abrogata; art. 27, comma 3, L.R. 7 novembre 2012, n. 11)" del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, approvato con propria deliberazione n. 2338/2016, articolato in Euro 145.000,00 massimi per ciascuno degli anni di previsione 2017, 2018 e 2019;

Visti altresì:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016, "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018";
- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015 "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 270 del 29 febbraio 2016, "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016, "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 2123 in data 5 dicembre 2016 ad oggetto "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali: Cura del territorio e dell'ambiente; Agricoltura, caccia e pesca; Risorse, Europa, innovazione e istituzioni e nell'ambito di Intercent-ER e conferma retribuzione di posizione FR1super nell'ambito della D.G. Risorse, Europa, innovazione e istituzioni";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di sostenere la produzione di uova e di novellame da ripopolamento coinvolgendo in particolare le seguenti strutture:
  - incubatoio sito in Comune di Poggio Torriana - Rimini;
  - incubatoio sito in Comune di Lizzano in Belvedere - Bologna;
  - incubatoi siti in Comune di Frassinoro - Modena;
  - incubatoio sito in Comune di Villa Minozzo - Reggio Emilia;
  - incubatoio sito in Comune di Bedonia - Parma;
  - incubatoi siti a Monchio delle Corti e Corniglio - Parma;
- 3) di dare atto che gli incubatoi del territorio parmense, situati nei Comuni di Bedonia, di Monchio delle Corti e di Corniglio, saranno oggetto di specifici accordi e convenzioni con soggetti pubblici locali (Comune di Bedonia e Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale) ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990;
- 4) di approvare uno specifico avviso pubblico di manifestazione d'interesse, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, teso alla stipula di convenzioni di durata triennale, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, per la gestione integrata degli incubatoi a ciclo completo per la produzione di novellame da ripopolamento ubicati nelle seguenti località:
  - Poggio Torriana (RN);
  - Lizzano in Belvedere (BO);
  - Frassinoro (MO);
  - Villa Minozzo (RE);
- 5) di approvare il modello per manifestare l'interesse a partecipare di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 6) di stabilire che le manifestazioni di interesse siano presentate **entro il termine perentorio del 5 maggio 2017;**

- 7) di prevedere la stipula di un'unica convenzione per ciascuno degli incubatoi di che trattasi, stabilendo:
- che le convenzioni siano sottoscritte, oltre che dalla Regione e dalle Associazioni individuate, anche dai proprietari dei beni mobili ed immobili oggetto delle attività previa acquisizione, ove non già acquisita, della disponibilità a concedere in uso gratuito i beni interessati;
  - che le convenzioni avranno validità fino al 31/12/2019 a decorrere dalla data di sottoscrizione e possano essere oggetto di eventuale espresso rinnovo per un massimo di un ulteriore anno qualora sussista l'interesse della Regione alla stipula alle medesime condizioni;
  - che, in tal caso, sarà preliminarmente attivato con propria deliberazione apposito Avviso per verificare l'assenza di ulteriori soggetti interessati nonché, in caso di esito negativo, acquisita specifica manifestazione di interesse da parte dei soggetti convenzionati;
- 8) di approvare lo schema di convenzione triennale, di cui all'Allegato C parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 9) di stabilire il tetto massimo annuale dei rimborsi delle spese sostenute per ciascun incubatoio come segue:

Incubatoio	Tetto massimo annuale rimborso spese per incubatoio Euro
Panigale	39.200,00
Fontanaluccia	42.000,00
Villa Minozzo	33.800,00
Poggio Torriana	30.000,00
Totale	145.000,00

- 10) di dare atto che l'onere complessivo massimo derivante dall'attivazione delle predette convenzioni triennali, ammontante a Euro 435.000,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute, trova copertura di spesa a valere sulle risorse stanziare sul capitolo U78594 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per interventi di promozione, formazione, ricerca, sperimentazione ed altri interventi nel settore della pesca (D.P.R. 616/1977; D.P.R. 987/1955; L.R. 22 febbraio 1993, n.11 abrogata; art. 27, comma 3, L.R. 7 novembre 2012, n. 11)" del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, approvato con propria deliberazione n. 2338/2016, articolato in Euro 145.000,00 massimi per ciascuno degli anni di previsione 2017, 2018 e 2019;
- 11) di dare atto che, fatto salvo a quanto previsto nel successivo punto 10, nel rispetto dell'attribuzione delle competenze stabilite dalla L.R. 43/2001 e dalla propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm. - il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvede, previa acquisizione da parte dei proprietari della disponibilità a concedere in uso gratuito i beni interessati, con proprio atto:
- alla individuazione del soggetto con cui stipulare le convenzioni;
  - all'assunzione dei relativi impegni di spesa;



nonché alla successiva sottoscrizione, per conto della Regione, delle convenzioni redatte secondo lo schema qui approvato;

- 12) di stabilire che, in presenza di più manifestazioni di interesse per il medesimo incubatoio, il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, in qualità di Responsabile del procedimento, attivi un confronto fra tutti i soggetti coinvolti finalizzato a promuovere la collaborazione ed integrazione, il cui esito - formalizzato in specifico accordo da sottoscrivere da parte del legale rappresentante di ciascuna Associazione ovvero da soggetto munito di specifico potere - sarà oggetto di una proposta da sottoporre alla approvazione della Giunta per la successiva autorizzazione a sottoscrivere una specifica convenzione da cui si desuma anche la ripartizione delle attività e delle relative risorse tra i soggetti interessati;
- 13) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
- 14) di disporre che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provveda a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura e pesca;
- 15) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nelle proprie deliberazioni n. 66/2016 e n. 89/2017.

**Allegato A****AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COLLABORAZIONE CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA GESTIONE DEGLI INCUBATOI DI ALLEVAMENTO DI PESCE SITI A POGGIO TORRIANA (RN), LIZZANO IN BELVEDERE (BO), FRASSINORO (MO), VILLA MINOZZO (RE)****Premesso**

L'art. 5, comma 3, della L.R. n. 11/2012 così come modificato dalla L.R. n. 2/2017 prevede che la Regione Emilia-Romagna possa stipulare convenzioni con le associazioni piscatorie per l'affidamento delle attività volte al ripristino e al riequilibrio faunistico-ambientale delle specie ittiche autoctone sul territorio regionale.

Le convenzioni sono stipulate in applicazione di quanto previsto dalle Linee guida per l'affidamento dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (delibera 20 gennaio 2016, n. 32).

**Requisiti per l'ammissione alla partecipazione**

Possono stipulare le convenzioni le associazioni piscatorie in possesso delle seguenti caratteristiche:

- a. non perseguire fini di lucro e avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori;
- b. essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) o dei requisiti di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) ed essere iscritte nei relativi registri;
- c. essere costituite e svolgere prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica e di promozione della pesca da almeno un anno;
- d. che abbiano maturato esperienze specifiche nella gestione di incubatoi a ciclo completo.

Il requisito delle finalità statutarie compatibili è dimostrato allegando una copia dello Statuto dell'organizzazione ovvero tramite dichiarazione sostitutiva attestante le finalità sopra richiamate nonché l'ufficio della Regione o l'ente pubblico presso il quale lo statuto è depositato.

Il requisito dell'esperienza specifica, di cui alla lettera d), è documentato mediante una breve relazione attestante l'esperienza maturata nell'ambito delle attività oggetto di convenzione.

**Attività oggetto della convenzione**

La convenzione ha ad oggetto l'attività di gestione integrata di incubatoi di allevamento di pesce a ciclo completo volta alla produzione di novellame per il ripopolamento delle acque regionali.

Sarà stipulata un'unica convenzione per ciascuno degli incubatoi.

Sarà stipulata un'unica convenzione per ciascuno degli incubatoi.

L'attività deve essere svolta in conformità alle norme vigenti in materia di polizia veterinaria, di igiene pubblica e di benessere animale.

A tal fine l'associazione assegnataria delle strutture dovrà prendersi cura delle attrezzature, degli impianti e delle dotazioni tecniche di cui ciascun incubatoio dispone, facendosi carico, ove e quando necessario, degli eventuali interventi di manutenzione ordinaria.

Le dotazioni e i presidi sanitari utilizzati devono essere conformi alle prescrizioni ed ai requisiti richiesti dalle normative vigenti.

### **Caratteristiche delle attività oggetto di convenzione**

L'Associazione si farà carico di:

- assicurare interventi quotidiani necessari a garantire l'alimentazione, il monitoraggio sanitario, la cura e la pulizia degli esemplari presenti all'interno dell'impianto, e quant'altro (pulizia griglie, manutenzione ordinaria delle opere di presa e di scarico, ecc.) si renda necessario per assicurare a questi le migliori condizioni di vita;
- mettere a disposizione il personale necessario per operare correttamente anche nei momenti di particolare impegno come la spremitura, il trasferimento tra le vasche del materiale, la preparazione delle semine, la cui effettuazione verrà eseguita in accordo ed in base alle disposizioni della Regione;
- eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sanitaria in relazione al riconoscimento quali impianti indenni da SEV e NEI nonché al rispetto delle buone prassi in materia di igiene nelle imprese di acquacoltura;
- provvedere alla regolare tenuta dei registri d'impianto per carico-scarico e trasporto;
- acquistare direttamente il mangime, i prodotti disinfettanti ed i materiali di consumo, ivi comprese la bombola e le ricariche di ossigeno, necessari per il corretto funzionamento dell'impianto, il cui stoccaggio, uso e conservazione dovrà essere effettuato nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa in materia ambientale e di sicurezza;
- assicurare il regolare e necessario approvvigionamento idrico;
- provvedere al rilascio o alla messa a disposizione dei pesci nei punti indicati dalla Regione secondo modalità concordate;
- eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria sui beni e sulle strutture per garantirne la conservazione nell'attuale stato di funzionalità ed efficienza.

Le persone chiamate a svolgere le attività descritte saranno tutelate da idonea copertura assicurativa stipulata dall'Associazione.

L'Associazione sarà impegnata a collaborare con il personale tecnico della Regione, fornendo anche il nominativo del referente per la conduzione.

### **Durata della collaborazione**

La collaborazione decorre dalla data di stipula della convenzione fino al 31 dicembre 2019, pertanto possono essere rimborsate le spese successive alla data di stipulazione della convenzione medesima.

La convenzione può essere oggetto di eventuale espresso rinnovo per un massimo di un ulteriore anno qualora sussista l'interesse della Regione sottostante alla stipula alle medesime condizioni. In tal caso, sarà preliminarmente attivato con deliberazione della Giunta regionale apposito Avviso per verificare l'assenza di ulteriori soggetti interessati nonché, in caso di esito negativo, acquisito specifico consenso da parte dei soggetti convenzionati.

### **Rimborso spese**

Per le attività oggetto della convenzione è riconosciuto il solo rimborso dei costi sostenuti. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale.

Rientrano fra i costi rimborsabili le spese strettamente connesse alle attività oggetto di convenzione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano fra i costi rimborsabili il noleggio delle bombole di ossigeno, il mangime e i prodotti disinfettanti, i costi per l'espletamento delle analisi sulle acque o sui pesci, i costi connessi ai chilometri percorsi per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, calcolati a Euro 0,38/Km salvo adeguamenti in presenza di variazioni del costo della benzina superiori al 10% rispetto al costo al 10 aprile 2017.

Costituiscono altresì costi rimborsabili gli oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari coinvolti nella gestione dell'incubatoio.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce costo rimborsabile, salvo il caso in cui sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.

Può essere rimborsato, a titolo di spese generali, un massimo del 5% dei costi sostenuti e rendicontati per le attività oggetto di convenzione, fermo restando il limite massimo previsto in ciascuna convenzione. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale. A titolo esemplificativo rientrano fra le spese generali rimborsabili i costi connessi alle utenze telefoniche, ad attività amministrative, ai dispositivi di prevenzione individuale (DPI), alla manutenzione dei beni strumentali per l'esercizio delle attività oggetto di convenzione con esclusione dei costi relativi alla manutenzione degli automezzi in quanto considerati già ricompresi nel rimborso chilometrico.

### **Tetto massimo rimborso spese e relativa copertura**

Il tetto massimo annuale dei rimborsi delle spese sostenute per ciascun incubatoio è definito - tenendo conto delle potenzialità produttive di ognuno, di ipotesi di incidenza di mortalità tra le varie fasi di sviluppo del pesce e del costo stimato della produzione - come segue:

<b>Incubatoio</b>	<b>Tetto massimo annuale rimborso spese per incubatoio Euro</b>
Panigale	39.200,00
Fontanaluccia	42.000,00
Villa Minozzo	33.800,00
Poggio Torriana	30.000,00

Totale	145.000,00
--------	------------

L'onere complessivo massimo derivante dall'attivazione delle convenzioni triennali, ammontante a Euro 435.000,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute, trova copertura di spesa a valere sulle risorse stanziare sul capitolo U78594 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per interventi di promozione, formazione, ricerca, sperimentazione ed altri interventi nel settore della pesca (D.P.R. 616/1977; D.P.R. 987/1955; L.R. 22 febbraio 1993, n.11 abrogata; art. 27, comma 3, L.R. 7 novembre 2012, n. 11)" del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2338/2016, articolato in Euro 145.000,00 massimi per ciascuno degli anni di previsione 2017, 2018 e 2019.

#### **Manifestazione d'interesse**

L'associazione presenta specifica manifestazione d'interesse a stipulare la convenzione, secondo il modello allegato, **entro il termine perentorio del 5 maggio 2017.**

La trasmissione può essere effettuata o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it) oppure tramite Raccomandata AR inviata entro la data di scadenza sopra indicata (farà fede il timbro postale) al **Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca** - Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca - Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna

#### **Responsabile, termine del procedimento ed istruttoria**

Il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca.

L'istruttoria è effettuata dal Servizio competente e si conclude entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della manifestazione d'interesse.

Qualora vengano richieste integrazioni il termine del procedimento è sospeso fino alla data di presentazione delle stesse.

Considerato la natura dell'Associazione o dell'Organizzazione, quale soggetto già iscritto nel registro regionale di cui alla L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 e successive modificazioni, il servizio competente non procede alla verifica dei requisiti di onorabilità.

Il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca - fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso in ordine alla presentazione di più manifestazioni di interesse per il medesimo incubatoio - provvede, previa acquisizione da parte dei proprietari della disponibilità a concedere in uso gratuito i beni interessati, con proprio atto:

- alla individuazione del soggetto con cui stipulare la convenzione;
- all'assunzione dei relativi impegni di spesa

nonché alla successiva sottoscrizione, per conto della Regione, della convenzione redatta secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale.

La convenzione sarà sottoscritta, oltre che dalla Regione e dalle Associazioni individuate, anche dai proprietari dei beni mobili ed immobili oggetto delle attività.

In presenza di più manifestazioni di interesse per il medesimo incubatoio, il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, in qualità di Responsabile del procedimento, attiverà un confronto fra tutti i soggetti coinvolti finalizzato a promuovere la collaborazione ed integrazione, il cui esito - formalizzato in specifico accordo da sottoscrivere da parte del legale rappresentante di ciascuna Associazione ovvero da soggetto munito di specifico potere – sarà oggetto di una proposta da sottoporre alla approvazione della Giunta per la successiva autorizzazione a sottoscrivere una specifica Convenzione, da cui si desuma anche la ripartizione delle attività e delle relative risorse tra i soggetti interessati.

#### **Rendicontazione e liquidazione**

L'associazione presenta quadrimestralmente una rendicontazione delle spese sostenute a cui deve essere allegata una relazione sulle attività svolte, unitamente a tutti i dati, la documentazione e le informazioni utili ad evidenziare l'attinenza dei costi rendicontati rispetto alle attività oggetto di convenzione. Andranno allegate anche copie delle pagine dei registri di carico scarico e di trasporto relative al periodo rendicontato ed evidenziate eventuali criticità rilevate nell'esecuzione dell'attività.

Qualora l'associazione operi in regime di IVA non recuperabile, andrà inviata dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento.

Il servizio competente procede alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

**Allegato B**

**Spett.le Regione Emilia-Romagna**  
**Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca**  
**Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca**  
**Viale della Fiera, 8**  
**40127 – Bologna**

**OGGETTO:** Manifestazione di interesse per la collaborazione con Regione Emilia-Romagna per l'attività di gestione integrata di incubatoi di allevamento di pesce a ciclo completo volta alla produzione di novellame per il ripopolamento delle acque regionali.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
dell'Associazione piscatoria \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
con sede legale in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
Email/PEC \_\_\_\_\_  
Codice fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_

**PRESENTA**

la propria candidatura per la manifestazione di interesse per la collaborazione con Regione Emilia-Romagna per le attività di gestione integrata di incubatoi di allevamento di pesce a ciclo completo (*barrare la struttura presso cui si intende operare*):

- Poggio Torriana (RN)  
 Lizzano in Belvedere (BO)  
 Frassinoro (MO)  
 Villa Minozzo (RE)

**DICHIARA**

a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati

non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

1) che l'associazione rappresentata è regolarmente iscritta al Registro Regionale/Nazionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Emilia-Romagna o altra Regione \_\_\_\_\_ (*indicare quale*) o Nazionale al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

2) che le proprie finalità statutarie sono:

---

---

---

---

3) che lo statuto è depositato presso (*indicare l'ufficio della Regione o l'ente pubblico*):

---

4) che ha maturato nell'ambito delle attività oggetto di convenzione la seguente esperienza:

---

---

---

---

5) che per l'attività di gestione integrata di incubatoi di allevamento di pesce a ciclo completo si avvale di (*fare una breve descrizione in relazione agli elementi di seguito indicati*):

Volontari o eventuali altri collaboratori utilizzati (*n°, figure professionali eventualmente utilizzate ecc*):

---

---

---

---

Strumenti disponibili:

---

---

---

---

Strutture disponibili:

---

---



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Automezzi disponibili:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

6) di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell'avviso di manifestazione di interesse, Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

7) di scegliere quale domicilio per le comunicazioni il seguente indirizzo:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Firma del legale rappresentante (1)

\_\_\_\_\_

*(1) Il documento deve essere sottoscritto con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 445 del 2000.*

*In particolare l'istanza è valida:*

- ❖ *se sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;*
- ❖ *se sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità;*
- ❖ *se trasmessa dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del Decreto Lgs. n. 82/2005, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.*

## **INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali**

### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

### **2. Fonte dei dati personali**

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione della manifestazione di interesse alla collaborazione con la Regione Emilia-Romagna per le attività di gestione integrata di incubatoi di allevamento di pesce a ciclo completo.

### **3. Finalità del trattamento**

I dati personali sono trattati per la *stipulazione di una convenzione con la Regione Emilia-Romagna per le attività di gestione integrata di incubatoi di allevamento di pesce a ciclo completo.*

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

### **4. Modalità di trattamento dei dati**

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

### **5. Facoltatività del conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

### **6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.**

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori *del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca* della Regione Emilia-Romagna, individuati quali incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al punto 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali altre amministrazioni pubbliche ovvero società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

### **7. Diritti dell'Interessato**

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a. dell'origine dei dati personali;

- b. delle finalità e modalità del trattamento;
  - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
  - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi sia interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

#### **8. Titolare e Responsabili del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa e la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, *il Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca*. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail - [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it) .

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

**Allegato C****SCHEMA DI CONVENZIONE****TRA**

- la Regione Emilia-Romagna, con sede a Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.F. e P.I. 80062590379, rappresentata da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliat\_ per le sue funzioni presso il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, con sede a Bologna, Viale della Fiera n. 8, autorizat\_ alla sottoscrizione della presente convenzione, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_/2017,

**E**

- l'Associazione \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, rappresentata dal suo \_\_\_\_\_ e legale rappresentante pro tempore \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale;

E

- (Soggetto proprietario) \_\_\_\_\_ (di seguito "Proprietà"), con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, rappresentata dal suo \_\_\_\_\_ e legale rappresentante pro tempore \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale;

**si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1 - Oggetto e obblighi**

Con la presente convenzione la Regione Emilia-Romagna (di seguito "Regione") si avvale dell'Associazione \_\_\_\_\_ (di seguito "Associazione") per l'attività di gestione integrata dell'incubatoio di allevamento di pesce e attività di ripopolamento sito nel comune di \_\_\_\_\_.

L'Associazione si farà carico di:

- assicurare interventi quotidiani necessari a garantire l'alimentazione, il monitoraggio sanitario, la cura e la pulizia degli esemplari presenti all'interno dell'impianto, e quant'altro (pulizia griglie,

manutenzione ordinaria delle opere di presa e di scarico, ecc...) si renda necessario per assicurare a questi le migliori condizioni di vita;

- mettere a disposizione il personale necessario per operare correttamente anche nei momenti di particolare impegno come la spremitura, il trasferimento tra le vasche del materiale, la preparazione delle semine, la cui effettuazione verrà eseguita in accordo ed in base alle disposizioni della Regione;
- eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sanitaria in relazione al riconoscimento agli stabilimenti quali impianti indenni da SEV e NEI;
- acquistare direttamente il mangime, i prodotti disinfettanti ed i materiali di consumo, ivi comprese la bombola e le ricariche di ossigeno, necessari per il corretto funzionamento dell'impianto, il cui stoccaggio, uso e conservazione dovrà essere effettuato nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa in materia ambientale e di sicurezza;
- assicurare il regolare e necessario approvvigionamento idrico;
- provvedere al rilascio o a mettere a disposizione i pesci nei punti indicati dalla Regione secondo modalità concordate;
- provvedere alla regolare tenuta dei registri d'impianto per carico-scarico e trasporto;
- eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria sui beni e sulle strutture per garantirne la conservazione nell'attuale stato di funzionalità ed efficienza.

Le persone chiamate a svolgere le attività descritte saranno tutelate da idonea copertura assicurativa stipulata dall'Associazione.

L'Associazione si impegna a collaborare con il personale tecnico della Regione, fornendo anche il nominativo del referente per la conduzione.

Per le finalità di cui alla presente convenzione e con riferimento agli obblighi qui previsti, la Proprietà si impegna a mettere a disposizione dell'Associazione in forma gratuita l'impianto di \_\_\_\_\_ nello stato in cui si trova.

La Proprietà assicura la funzionalità dell'impianto per gli usi oggetto della presente convenzione garantendo la manutenzione straordinaria.

**Art. 2 - Validità della convenzione**

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2019.

**Art. 3 - Recesso e risoluzione**

La Regione potrà recedere unilateralmente in qualsiasi momento, in presenza di giusta causa e con formale preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Nel caso di inadempimento di quanto previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme di cui agli artt. 1453 ss. del codice civile.

**Art. 4 - Risorse finanziarie, rendicontazione e liquidazione**

La Regione si impegna ed obbliga a riconoscere all'Associazione la complessiva somma massima annuale di Euro \_\_\_\_\_, a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, in tranche quadrimestrali a presentazione di una rendicontazione delle spese sostenute a cui deve essere allegata un relazione sulle attività svolte nel periodo unitamente a tutti i dati, la documentazione e le informazioni utili ad evidenziare l'attinenza dei costi rendicontati rispetto alle attività oggetto di convenzione. Andranno allegate anche copie delle pagine dei registri di carico scarico e di trasporto relative al periodo rendicontato ed evidenziate eventuali criticità rilevate nell'esecuzione dell'attività.

Qualora l'associazione operi in regime di IVA non recuperabile, andrà inviata inoltre dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano fra i costi rimborsabili il noleggio delle bombole di ossigeno, il mangime e i prodotti disinfettanti, i costi per l'espletamento delle analisi sulle acque o sui pesci, i costi connessi ai chilometri percorsi per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, calcolati a Euro 0,38/Km salvo adeguamenti in presenza di variazioni del costo della benzina superiori al 10% rispetto al costo al 10 aprile 2017.

Costituiscono altresì costi rimborsabili gli oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari coinvolti nella gestione dell'incubatoio.

Può essere rimborsato, a titolo di spese generali, un massimo del 5% dei costi sostenuti e rendicontati per le attività oggetto di convenzione, fermo restando il limite massimo previsto in ciascuna convenzione. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale. A titolo esemplificativo rientrano fra le spese generali rimborsabili i costi connessi alle utenze telefoniche, ad attività amministrative, ai dispositivi di prevenzione individuale (DPI), alla manutenzione dei beni strumentali per l'esercizio delle attività oggetto di convenzione con esclusione dei costi relativi alla manutenzione degli automezzi in quanto considerati già ricompresi nel rimborso chilometrico.

Il servizio competente procede alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

#### **Art. 5 - Registrazione e spese**

Il presente atto verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 - tabella allegato B al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 *bis* dell'allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, essendo l'Associazione un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale; ogni altra spesa inerente alla presente convenzione sarà a carico dell'Associazione, salva diversa disposizione di legge.

#### **Art. 6 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto in \_\_ (\_\_) originali.

Bologna, lì \_\_\_\_\_

Regione Emilia-Romagna

Servizio Attività faunistico-  
venatorie e pesca

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Associazione

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Proprietà

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

---

---